

## Tribunale di Perugia, Sez. lavoro, 19 aprile 2010

### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Av.Si. si è rivolto a questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto, quale vincitore di concorso per la qualifica di primo dirigente di ruolo nominato con *D.M. 9.7.1999* e dalla data medesima, al conferimento di un incarico dirigenziale (o quantomeno all'effettivo esercizio delle corrispondenti mansioni funzioni), nonché il conseguenziale diritto a percepire l'intero trattamento economico previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva con condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'omessa attribuzione del preteso incarico.

2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione articolata dalla difesa erariale in considerazione del fatto che *l'art. 63 del D.Lgs. 165/2001 (T.U.P.I.)*, stabilisce espressamente che spetta al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, "... incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali..." (cfr., ex multis, Cass. S.U., 10995/2002 e 22990/2004).

3. Vanno altresì disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia delle Entrate sollevate dalla difesa erariale. Merita rilevare, infatti, che il difetto di legittimazione ad a resistere in giudizio si realizza allorché una parte convenga in giudizio un'altra parte senza, tuttavia, vantare nei suoi riguardi alcun diritto; attiene, invece, al merito e non alla legittimazione, l'effettiva esistenza del diritto siffatto nei riguardi di ciascun soggetto convenuto. Nel caso in esame il ricorrente ha affermato l'esistenza di alcuni diritti nei confronti di tutti e tre le amministrazioni convenute chiedendo non solo l'accertamento del proprio diritto al conferimento di un incarico dirigenziale bensì anche la condanna delle amministrazioni intimiate al risarcimento danni cagionati dalle omissioni della P.A.

4. Nel merito, le domande dell'Av. sono infondate.

In particolare, la posizione giuridica soggettiva del vincitore di un concorso per l'acquisizione della qualifica dirigenziale verso il conferimento di un incarico e l'espletamento di mansioni di rango corrispondente non ha la consistenza del diritto soggettivo, bensì, come già affermato da questo Tribunale in alcuni precedenti (sentenze n. 438 del 21.4.2005 Giudice Dr. Massei e n. 598 del 26.5.2005 Giudice Dr.ssa Liscio), quella della mera aspettativa.

Al riguardo ritiene questo Giudice, ribadendo quanto già affermato in alcune recenti occasioni da questo Tribunale (ordinanze ex art. 669 - terdecies 20.11/30.11.2009 RG n. 1562/2009; RG 63/2010 19.2/1.3.2010) che il rapporto dirigenziale pubblico conosce

una scissione, del tutto ignota al diritto privato, tra l'acquisto della qualifica di dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il successivo conferimento, a tempo determinato, delle funzioni dirigenziali; la prima, infatti, segue di diritto al superamento del concorso, mentre il secondo discende da un successivo indipendente atto gestorio di assegnazione di un incarico espressione della libertà di organizzazione di cui dispone ogni datore di lavoro nella scelta di una figura apicale (cfr Cass. sez. lav., 20979/2009; 23549/2006; 2233 e 3929/2007). Il menzionato carattere binario del rapporto si evidenzia in tutte le situazioni in cui a fronte della persistenza del rapporto di servizio, confermato dall'iscrizione nel ruolo di appartenenza e dalla percezione dello stipendio, non sussiste l'affidamento di alcun incarico; ciò si verifica, ad esempio, nei periodi in cui il dirigente venga collocato in disponibilità, negli intervalli fra l'espletamento di un incarico e l'altro o nell'arco di tempo che precede l'assegnazione del primo incarico (cfr art. 19, comma, 10 del T.U., come modificato dalla *legge 145/2002*) che prevede che "I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali".

Invero, come sancito dalla giurisprudenza del S.C. "... Nel nuovo sistema del lavoro c.d. "privatizzato" (rectius, contrattuale) alle dipendenze di amministrazioni pubbliche statali, la qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una "carriera" e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all'esito della prevista procedura concorsuale (e conseguente iscrizione prima nel ruolo unico, oggi nei diversi ruoli previsti dall'art. 23, novellato) a svolgerle concretamente...".

Nei medesimi termini sopra esposti si è espressa anche la sentenza del S.C. n. 3003 del 12.2.2007 depositata dalla difesa erariale all'odierna udienza che addirittura configura - richiamando così una nota teoria dottrina - la descritta situazione giuridica soggettiva in termini di interesse legittimo di diritto privato.

4.1 Ciò chiarito in premessa, va osservato che l'iscrizione del vincitore di concorso per l'assunzione della qualifica dirigenziale al ruolo unico della dirigenza statale introdotto con *D.P.R. n. 150/1999* avviene, come inequivocabilmente ricordato dall'art. 14 del CCNL di comparto per la dirigenza, solo con la stipula del contratto individuale; dalla data della menzionata stipula è costituito il rapporto di lavoro con la P.A. di appartenenza e sorgono le reciproche obbligazioni, ivi compresi i peculiari diritti economici derivanti dall'acquisizione della qualifica dirigenziale (es. c.d. quota fissa della retribuzione) e dall'effettivo espletamento di mansioni corrispondenti (cd. quota variabile della retribuzione). Il superamento della procedura concorsuale di per sé rileva solo come presupposto per ottenere l'iscrizione nel ruolo dei dirigenti e aspirare al conferimento di un incarico dirigenziale (perciò si parla di aspettativa), ma non certo per pretendere l'incarico stesso, attribuito dalla PA d'appartenenza in base alla propria libertà gestoria e negoziale, né i corrispondenti emolumenti.

Ne consegue la reiezione della domanda di accertamento del diritto al conseguimento di un incarico o all'esercizio delle mansioni corrispondenti e le conseguenti pretese di percepire il trattamento economico corrispondente alla qualifica/mansioni acquisite.

Va respinta anche la domanda di risarcimento danni, atteso che il ricorrente non ha né allegato né offerto di provare circostanze dalle quali potesse desumersi che la P.A. gli abbia conferito un incarico dirigenziale dopo un arco temporale di un biennio tenendo un comportamento violativo dell'obbligo di buona fede che deve regolare il comportamento delle parti sia prima che dopo la stipula di un contratto di lavoro (ex *artt. 1337 e 1375 c.c.*). Identiche considerazioni debbono spendersi per i danni allegati dall'Av. con riferimento alla sua assegnazione a Perugia, il carattere punitivo della quale è rimasto allo stato di mera affermazione di parte e ai danni correlati all'incidente stradale occorso alla figlia in considerazione sia dell'assoluta genericità della prospettazione e sia della radicale carenza di prova dei pregiudizi subiti e soprattutto del nesso di causalità degli stessi con i comportamenti omissivi e commissivi dell'amministrazione.

Le considerazioni che precedono determinano la reiezione delle domande del ricorrente.

5. Visto *l'art. 92 c.p.c.*, nella versione applicabile *ratione temporis* precedente alla novella di cui alla legge 69/2009, sussistono giusti motivi, da ravvisarsi anche nelle difformità riscontrate nell'orientamento giurisprudenziale espresso anche in seno a questo stesso Tribunale (cfr sentenza 132/2007 Dr.ssa Brutti) per dichiarare integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;
- compensa le spese.

Così deciso in Perugia, il 19 aprile 2010.

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2010.